

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **11/1975** (ECLI:IT:COST:1975:11)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **21/11/1974**; Decisione del **09/01/1975**

Deposito del **16/01/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7599**

Atti decisi:

N. 11

ORDINANZA 9 GENNAIO 1975

Deposito in cancelleria: 16 gennaio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 21 del 22 gennaio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO Avv. ERCOLERO CCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo

1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1973 dal pretore di Bozzolo nel procedimento penale a carico di Bottoli Aldo, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con ordinanza in data 12 marzo 1973, emessa nel corso del procedimento penale contro Aldo Bottoli, il pretore di Bozzolo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dubitando che la norma in esame - in quanto subordina alla valutazione discrezionale ed insindacabile del prefetto (ora ingegnere capo del Genio civile) l'opportunità di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria le trasgressioni alle leggi sulla polizia delle acque pubbliche - introduca una arbitraria ed ingiustificata "disparità di trattamento nei confronti di quei cittadini che violando le norme suddette, possono, ad arbitrio dell'organo amministrativo, venire incriminati per la commissione di un fatto reato oppure semplicemente incolpati di un illecito amministrativo";

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata;

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 154 del 1963, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 1865, n. 2248, all. F, sotto il profilo, allora prospettato, di violazione dell'art. 112 della Costituzione, ha implicitamente anche escluso - come rilevato nella motivazione della successiva sentenza n. 115 del 1967 - il contrasto della norma suddetta con l'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.